II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1983

che approva le deroghe, previste dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada

(83/639/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patate originari d'America possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto se è stata soppressa la loro facoltà germinativa, tenuto conto del rischio di introduzione del Potato spindle tuber viroid, e — se originari di paesi notoriamente contaminati da Corynebacterium sepedonicum — qualora provvedimenti riconosciuti come equivalenti a quelli comunitari per combattare questo organismo nocivo sono stati messi in atto nel paese di origine ;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della predetta direttiva, gli Stati membri possono prevedere deroghe per quanto riguarda il requisito della soppressione della facoltà germinativa quando non sia da temersi una propagazione di organismi nocivi ; che tali deroghe sono soggette ad approvazione in conformità del paragrafo 2 del suddetto articolo ;

considerando che in Italia la coltura di patate della varietà Kennebec è una pratica consolidata ; che parte del fabbisogno in tuberi-seme di patate di questa varietà è assicurato dalle importazioni dal Canada ;

considerando che con la decisione 81/974/CEE (3) la Commissione ha approvato delle deroghe, sotto certe condizioni tecniche, per prevenire il rischio di diffusione di organismi nocivi ; che queste deroghe sono scadute il 31 dicembre 1982 ;

considerando che l'Italia ha dichiarato che prevede di introdurre deroghe anche per l'attuale campagna di tuberi-seme di patate ;

considerando che è noto che il Canada non è esente da Potato spindle tuber viroid né da Corynebacterium sepedonicum ;

considerando che il Canada ha continuato ad intensificare il programma per estirpare questi organismi nocivi nelle province del New Brunswick e del Prince Edward Island ; che tale programma non ha ancora potuto produrre completamente i suoi effetti ;

considerando che una recente informazione fornita dal Canada mette in evidenza che vi sono buone ragioni di pensare che tale programma diverrà quanto prima pienamente efficace ; che, tra l'altro, non è provato per ora che vi siano elementi contrari per riconoscere che i provvedimenti ivi applicati non siano equivalenti a quelli comunitari al fine di combattere il Corynebacterium sepedonicum ;

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(2) GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 23.
(3) GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 60.

considerando quindi che è lecito ritenere che nessun pericolo recente sia apparso e che sembra che la stima del pericolo di propagazione di detti organismi nocivi, quale è formulata nella decisione 81/974/CEE può essere confermata, ove si rispetti un certo numero di condizioni tecniche speciali ;

considerando che occorre pertanto approvare le deroghe previste dall'Italia per la corrente stagione di tuberi-seme, purché corredata dei requisiti tecnici speciali summenzionati, lasciando impregiudicata la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE (2) ;

considerando, tuttavia, che un'ulteriore estensione si può prendere in considerazione soltanto se risulta chiaro, sulla base di un rapporto tecnico particolareggiato presentato dal Canada, che il programma canadese di eradicazione è stato pienamente efficace almeno in una delle province interessate ;

considerando che il comitato permanente fitosanitario non ha formulato un parere nei termini impartiti dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Sono approvate, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 77/93/CEE e nell'ambito dell'allegato IV, parte A, punto 24, terzo trattino, della stessa, le deroghe, previste dall'Italia, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della stessa direttiva, per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punto 25, per i tuberi-seme di patate della varietà Kennebec originari delle province canadesi del New Brunswick e del Prince Edward Island, alle condizioni fissate al paragrafo 2 e senza pregiudizio della direttiva 66/403/CEE.

2. Ai fini del paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni :

a) i tuberi-seme sono la prima discendenza diretta di tuberi-seme delle categorie « Pré-Élite », « Élite I », « Élite II » o « Élite III » prodotti in stabilimenti qualificati per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pré-Élite » o « Élite I » e che sono ufficiali o ufficialmente designati e controllati a tal fine ;

b) i tuberi-seme sono stati prodotti sia in zone costituite in settori di produzione di patate da seme sia in settori comparabili situati in zone diverse da quelle designate come « zona di rischio per quanto riguarda la presenza di Potato spindle tuber viroid o di Corynebacterium sepedonicum ;

c) i tuberi-seme sono stati ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti per la categoria di « base » ;

d) un campione è prelevato ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia e costituita da prodotti di un solo produttore ; i campioni sono costituiti approssimativamente dall'1 % dei tuberi della partita, fino ad un massimo di 1 000 tuberi ; essi sono esaminati nei laboratori ufficiali per accertare l'eventuale presenza di Potato spindle tuber viroid o di Corynebacterium sepedonicum ; gli esami sono effettuati secondo i metodi seguenti :

— per quanto riguarda il Potato spindle tuber viroid, il metodo Page, previo passaggio su piante di pomodoro, e

— per quanto riguarda il Corynebacterium sepedonicum, il metodo « IF-Angers » ;

e) il certificato fitosanitario richiesto è compilato soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di Potato spindle tuber viroid o di Corynebacterium sepedonicum è stata scoperta in occasione degli esami di cui alla lettera d). Il certificato deve inoltre precisare il nome dello stabilimento definito alla lettera a) e del settore di cui alla lettera b) e indicare che le condizioni di cui alle lettere da a) a d) sono rispettate ;

f) in Italia sono ufficialmente prelevati per sondaggio, da ognuna delle partite importate, campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali definiti alla lettera d) ; dei sottocampioni sono messi a disposizione degli altri Stati membri ; le partite interessate rimangono sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino a che non sia stato confermato che nessuna traccia di Potato spindle tuber viroid o di Corynebacterium sepedonicum è stata scoperta in occasione di tali esami ; la totalità dei lotti importati non deve eccedere una quantità che sia adeguata per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili per essi ;

g) le patate ottenute da tuberi-seme ai sensi della presente decisione non sono certificate come « tuberi-seme di patate » e sono utilizzate unicamente come patate da consumo in Italia ;

h) i fabbricati, contenitori, materiali d'imballaggio, veicoli, apparecchi per il trasporto, di cernita o di preparazione che sono stati in contatto con i tuberi-seme ai sensi della presente decisione devono essere almeno puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto di altre patate.

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
(2) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.

Articolo 2

Anteriormente al 1° giugno 1984 l'Italia presenta alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione tecnica circostanziata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 scade il 31 gennaio 1984. Essa è revocata prima di tale data qualora si constati che le condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2, non sono state sufficienti per prevenire l'introduzione degli organismi nocivi in parola o non sono state rispettate.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS